



SENTENZA

N. 54/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott.
Gabriele Pepe ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73488** R.G., depositato il
24.1.2022 ad istanza di **(omissis)**, (c.f.
(omissis)elettivamente domiciliato presso lo Studio
dell'avv. Antonio De Rosa in Afragola (NA), via Giacomo
Leopardi n. 36, che lo rappresenta e difende, giusta
procura in atti (pec: derosantoniolegal@pec.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma,
via Ciriaco il Grande n. 21, rapp.to e difeso dagli avv.ti
Vincenzo Di Maio, Gianluca Tellone e Nicola Di Ronza,
in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del
23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, ed
elettivamente domiciliato presso il Coordinamento
Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, via
Medina n. 61 (pec:
vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it;

avv.nicola.dironza@postacert.inps.gov.it;

avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

per il riconoscimento

del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento previa applicazione dell'art. 54 d.p.r. n. 1092/73, come interpretato dalla decisione delle SS.RR. di questa Corte n. 1/2021/QM, tenuto conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31.12.1995, con applicazione del coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

FATTO

Premette l'odierno ricorrente, già militare della Guardia di Finanza, arruolato in data 1.10.1985 e cessato dal servizio per infermità con decorrenza 18.1.2010, di essere titolare di trattamento pensionistico liquidato dall'INPS con il sistema misto sulla base dell'anzianità di anni 12 e mesi 2 maturata al 31.12.1995.

Ne domanda la rideterminazione ai sensi dell'art. 54 d.p.r. 1092/73, secondo l'interpretazione delle SS.RR. n. 1/2021, ritenendo erroneo il computo effettuato dall'Istituto previdenziale sulla base dell'art. 44 d.p.r. citato.

A seguito di diffida dell'8.3.2021, indirizzata all'Ente previdenziale e non andata a buon fine, il ricorrente ha

	adito questo Giudice con il ricorso in epigrafe per	
	ottenere quanto di spettanza.	
	Con comparsa di costituzione del 25.10.2024, l'INPS ha	
	chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia	
	del contendere, con compensazione delle spese, in	
	ragione dell'intervenuta riliquidazione della pensione a	
	decorrere da gennaio 2010 nonché del pagamento delle	
	differenze economiche sui ratei arretrati nei limiti della	
	eccepita prescrizione quinquennale.	
	Con memoria del 25.2.2026, la difesa di parte ricorrente	
	ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del	
	contendere avanzata dall'INPS, domandando tuttavia la	
	condanna alle spese di controparte.	
	Da ultimo, all'odierna pubblica udienza, presente	
	soltanto l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS, il quale ha	
	insistito per la declaratoria di cessazione della materia	
	del contendere con compensazione delle spese.	
	La causa è stata trattenuta per la presente decisione.	
	DIRITTO	
	1. La questione sottoposta all'odierno vaglio giudiziale	
	concerne per il riconoscimento del diritto alla	
	rideterminazione del trattamento pensionistico in	
	godimento previa applicazione dell'art. 54 d.p.r. n.	
	1092/1973.	

Premesso che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, si rileva che nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta dell'INPS di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda dedotta in giudizio.

Pertanto, dalle difese delle parti oltre che dalla documentazione in atti, si evince la sussistenza dei presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, avendo l'Ente previdenziale provveduto a ricalcolare la pensione del ricorrente, con decorrenza gennaio 2010, incrementandola sino ad euro 2.465,15. Tale circostanza è, altresì, provata dalla determina di riliquidazione della pensione prodotta in atti.

Con il cedolino di pensione del mese di maggio 2022 l'INPS ha, inoltre, pagato i dovuti arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso a partire dall'istanza amministrativa dell'8.3.2021, con computo a partire dal mese di marzo 2016. Devono, invece, considerarsi prescritti gli arretrati di pensione antecedenti il mese di marzo 2016.

	2. Alla stregua dei motivi illustrati, questo Giudice	
	dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del	
	contendere, con compensazione delle spese di lite,	
	considerato il tempo, non irragionevole, impiegato	
	dall'INPS per l'adempimento della pretesa azionata	
	unitamente al contrasto giurisprudenziale risolto dalle	
	Sezioni Riunite nel periodo di poco anteriore al deposito	
	del ricorso.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per	
	la Campania, in composizione monocratica,	
	definitivamente pronunciando:	
	1. Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia	
	del contendere.	
	2. Compensa le spese di lite tra le parti.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio	
	del giorno 2 marzo 2026.	
	Il Giudice Unico	
	(Gabriele Pepe)	
	Firma digitale	
	<i>Depositata in Segreteria il giorno 09.03.2026</i>	
	5	

[illegible][illegible][illegible]